



## OGGETTI E BENI RINVENUTI

Informazioni L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Ufficio Polizia Locale 0423/567000 int. 8

PEC: [protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it)

E-mail: [amministrativopl@comune.san-zenone.tv.it](mailto:amministrativopl@comune.san-zenone.tv.it)

### DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I cittadini che hanno smarrito un oggetto sul territorio comunale devono farne denuncia alle autorità competenti (es: Carabinieri).

Chi trova una cosa mobile di cui non conosce la proprietà deve consegnarla, al più presto, al Sindaco del Comune in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (art. 927 c.c.).

L'ufficio di Polizia Locale rilascia al ritrovatore un specifico verbale, e sulla base degli elementi in proprio possesso provvede a rintracciare il legittimo proprietario.

Se la ricerca produce esito negativo l'oggetto viene depositato presso l'Ufficio Polizia Locale per la custodia degli oggetti smarriti di piccole dimensioni, rinvenuti da qualsiasi soggetto o da pubblici ufficiali (art. 928 c.c.)

Successivamente, con avviso affisso all'Albo Pretorio, viene reso pubblico l'elenco del/dei bene/i rinvenuti. La pubblicazione dell'elenco consente al legittimo proprietario di rivendicare la proprietà del bene. Sulla base di prove documentate il legittimo proprietario può ritirare il bene.

Trascorso un anno dalla pubblicazione degli oggetti smarriti all'Albo Pretorio, senza che ne sia stata rivendicata la proprietà, il ritrovatore ha la facoltà di ritirare i beni che diventano di sua proprietà (art. 929c.c.)

I pubblici ufficiali, nell'espletamento delle proprie funzioni, non rivestono la qualifica di ritrovatore e non hanno alcun diritto sui beni ritrovati.

